



Local Policy

Politiche sull'Integrazione dei Rischi di Sostenibilità nei Servizi di Consulenza

Funzione Approvante	Consiglio di Amministrazione FinecoBank	Data Luglio 2025
Funzione Proponente	Direzione Advisory, Third Party & Private Banking Solutions	

Indice

1	INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3	RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ.....	4
	3.1 Modalità di attribuzione del rischio di sostenibilità ai prodotti	4
	3.2 Modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni	5
4	DICHIARAZIONE SUI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI DELLE CONSULENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ.....	5
5	POLITICA DI ESCLUSIONE	6
	5.1 Criteri di esclusione.....	6

1 INTRODUZIONE E SCOPO DEL DOCUMENTO

In data 8 marzo 2018, la Commissione Europea ha definito un piano d'azione (*i.e. Action Plan: Financing Sustainable Growth*) con la finalità di indirizzare la finanza verso una crescita sostenibile, anche attraverso mirate disposizioni normative.

Gli obiettivi principali dichiarati dalla Commissione Europea sono i seguenti:

- > dirigere i flussi di capitali verso investimenti sostenibili;
- > integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi;
- > promuovere la trasparenza e l'adozione di strategie basate su visione a lungo termine da parte delle imprese e degli investitori istituzionali.

Al fine di favorire il raggiungimento dei sopracitati obiettivi attraverso l'integrazione dei fattori di sostenibilità - ambientali, sociali e di *governance* - nella sfera degli investimenti, la Commissione Europea ha delineato un quadro normativo basato su tre pilastri:

- > Regolamento UE 2020/852 (c.d. *Taxonomy Regulation*) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
- > Regolamento UE 2019/2088 (c.d. *Sustainable Finance Disclosure Regulation* o *SFDR*) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
- > Regolamento UE 2016/1011 (c.d. *Benchmark Regulation*) sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, nell'ambito del più ampio quadro normativo che si è andato delineando, e che è tutt'ora in corso di definizione, il SFDR e i relativi Atti Delegati mirano a rafforzare la protezione degli investitori finali e migliorare l'informativa a loro destinata sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nei processi di consulenza.

Ai fini del SFDR, il "rischio per la sostenibilità" è un evento o condizione ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. I "Principali impatti negativi" o "PAI" rappresentano le c.d. «esternalità negative» delle attività economiche, ossia gli effetti negativi delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti sotto i profili ambientale, sociale e di "buona *governance*", cioè concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione attiva e passiva (c.d. fattori di sostenibilità ESG – Environment, Social, Governance).

Con tale Regolamento la Commissione intende guidare gli attori del sistema finanziario a sviluppare e proporre strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli investitori a privilegiare prodotti di investimento che tengano conto dei suddetti fattori.

In particolare, il SFDR richiede agli intermediari che offrono servizi di consulenza sugli investimenti in prodotti finanziari e assicurativi di definire politiche sull'integrazione dei rischi

di sostenibilità nella prestazione di tali servizi.

In aggiunta a quanto sopra esposto si richiamano nella presente normativa gli obblighi definiti nella Legge 220 del 2021 in tema di contrasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo applicabili alla Banca.

Il presente documento fornisce informazioni sulle politiche attualmente definite da FinecoBank, in qualità di intermediario che offre servizi di consulenza in materia di investimenti, per:

- l'integrazione del rischio di sostenibilità nella prestazione di tali servizi¹;
- la considerazione dei principali effetti negativi, determinati dagli investimenti oggetto di consulenza, sui fattori di sostenibilità².
- la conformità alle disposizioni definite nella Legge 220 del 2021 o a disposizioni equivalenti

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è applicabile a livello locale a FinecoBank intesa come Società del Gruppo che offre il servizio di consulenza in materia di investimenti e di collocamento di strumenti finanziari secondo un modello di piattaforma aperta, basato sulla presenza di prodotti di Gruppo e di soggetti terzi, prevalentemente costituito da strumenti di risparmio gestito e prodotti assicurativi e, in misura più ridotta, anche da strumenti finanziari di risparmio amministrato.

Per l'ambito trattato, la presente Local Policy è da ritenersi correlata alla Global Policy "Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari", tempo per tempo vigente, che dà attuazione ai principi dettati dal Regolamento SFDR ed alla normativa di secondo livello ad esso collegata, fornendo indicazioni sulle politiche da adottare per le Società del Gruppo nelle vesti di Partecipanti ai mercati finanziari e Consulenti finanziari, per:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità, e
- la considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità nei processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti e ai servizi finanziari.
- la conformità alle disposizioni definite nella Legge 220 del 2021 o a disposizioni equivalenti.

3 RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

3.1 Modalità di attribuzione del rischio di sostenibilità ai prodotti

Attualmente il rischio di sostenibilità è misurato per i prodotti di risparmio gestito (Fondi comuni di

¹ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del SFDR

²ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del SFDR

investimento e SICAV), ETP (ETF/ETC/ETN) e i sottostanti delle polizze assicurative (Unit Linked, Multiramo e Gestioni Separate) attraverso l'utilizzo di un rating assegnato da un provider esterno (nel seguito "Rating ESG") in base a una metodologia validata dalla Banca. La possibilità di assegnare il Rating ESG a un prodotto dipende dal livello di copertura degli asset che compongono il prodotto medesimo e dalla completezza delle informazioni rilevanti per la valutazione del rischio di sostenibilità rese disponibili dai rispettivi emittenti e Asset Manager.

La Banca si impegna ad ampliare nel tempo il perimetro dei prodotti finanziari provvisti di rating ESG identificando e valutando nel continuo i servizi offerti dai provider presenti sul mercato, al fine di estendere la copertura della valutazione del rischio di sostenibilità ai restanti prodotti consulenzabili dalla Banca.

La misurazione del rischio di sostenibilità dei prodotti di investimento avviene attraverso l'utilizzo di un ESG Rating che è il risultato di un'analisi fondata sulla valutazione di fattori ambientali, sociali e di governance. Il rating di sostenibilità fornisce agli investitori uno strumento immediato per comprendere maggiormente in quale misura il valore economico di un'azienda potrebbe essere a rischio a causa di questioni legate all'ambiente, alla sfera sociale o al governo dell'impresa, nonché renderli più consapevoli nelle scelte di investimento.

3.2 Modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni

La Banca dal 1° gennaio 2021 integra il rischio di sostenibilità nei servizi di consulenza attraverso la rilevazione del rating ESG, pertanto si impegna a valutare, selezionare ed inserire nella propria gamma prodotti di risparmio gestito preferibilmente nuovi strumenti che abbiano un Rating ESG, compatibilmente con la disponibilità e copertura di suddetti rating in funzione dell'asset class e tipologia di prodotto oggetto di valutazione.

Inoltre, per dare maggiore trasparenza al rischio di sostenibilità e aumentare la consapevolezza delle scelte di investimento dei clienti, la Banca esporrà il Rating ESG nelle schede prodotto dei singoli strumenti e nei report relativi ai servizi di consulenza.

In questo modo, il cliente avrà la possibilità di conoscere l'esposizione, sia dei singoli strumenti, sia del proprio portafoglio nel complesso, al rischio di sostenibilità.

4 DICHIARAZIONE SUI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI DELLE CONSULENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Per "Effetti negativi" per la sostenibilità (Principal Adverse Impacts, PAI) derivanti dalla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni si intendono le possibili conseguenze derivanti dalle scelte d'investimento compiute in termini di effetti negativi connessi all'ambiente, alle problematiche sociali e concernenti il personale, al rispetto dei diritti umani e alle questioni relative alla lotta alla corruzione.

La Banca ha sviluppato un processo condiviso di analisi che integra, sulla base di dati delle Case di

Investimento in qualità di Partecipanti ai Mercati Finanziari, raccolti e forniti da provider terzi, gli effetti negativi attribuibili alle imprese che, direttamente o indirettamente, sono oggetto degli investimenti proposti all'interno dei servizi di consulenza con particolare riferimento al PAI relativo all'esposizione alle armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, armi biologiche) così come definito al punto 14 della tabella 1 dell'allegato I del Regolamento delegato 2022/1288.

La Banca attraverso struttura indentificata all'interno della Direzione owner della presente normativa, effettua uno screening su tutti i fondi e le sicav in catalogo e sono esclusi dalla piattaforma dei prodotti oggetto di consulenza tutti quegli strumenti che presentino in portafoglio titoli di aziende che ottengono ricavi dalle armi controverse.

5 POLITICA DI ESCLUSIONE

5.1 Criteri di esclusione

In considerazione del proprio impegno in ambito ESG, la Banca adotta criteri condivisi di restrizione ed esclusione nell'ambito della propria offerta di prodotti e servizi con riferimento ai fondi comuni e sicav distribuiti.

Con particolare riferimento agli obblighi definiti nella Legge 220 del 2021 in tema di contrasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, la Banca, in aggiunta alle valutazioni su fondi e sicav, esclude dal perimetro degli strumenti oggetto di consulenza Banca, anche tutti gli ETF che includono nel proprio portafoglio società coinvolte – direttamente o indirettamente – nella produzione, distribuzione o commercializzazione di armamenti considerati controversi.

Inoltre, la Banca collabora attivamente con le Compagnie Assicuratrici partner con l'obiettivo di offrire alla propria clientela prodotti di investimento assicurativi il più possibile coerenti con i criteri identificati. Le categorie di esclusione applicate sono:

1. Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC)³

Prodotti che derivano più di una certa percentuale dei propri ricavi da Entità con severe violazioni dei dieci Principi dell'United Nations Global Compact.

2. Armi Controverse

Prodotti che investono in Entità che producono o che derivano parte dei propri ricavi dalle armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche, armi biologiche).

3. Tabacco

Prodotti che derivano più di una certa percentuale dei propri ricavi da Entità direttamente o indirettamente coinvolte nella produzione e distribuzione di tabacco.

4. Cambiamento climatico

Prodotti che derivano più di una certa percentuale dei propri ricavi da Entità coinvolte nell'estrazione di

³ <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

carbone termico e/o da aziende di servizi pubblici nei settori del carbone, e/o del petrolio e/o dei gas artici (“arctic drilling”).

Queste specifiche tematiche sono oggetto di analisi e monitoraggio da parte della Banca con l'obiettivo di minimizzare o escludere dall'universo degli investimenti oggetto di consulenza i prodotti interessati.

La Banca, per tramite il coinvolgimento delle strutture di top management, tempo per tempo identificate dall'owner della presente Policy, anche considerando l'evoluzione normativa e il livello di copertura dei dati, si riserva la facoltà di modificare le soglie di tolleranza nell'analisi riguardante le tematiche identificate, nonché di valutare tempo per tempo se includere altre tematiche che, sulla base di valutazioni interne, si ritiene possano avere un elevato impatto sociale e/o ambientale.